




ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Bollettino di Vigilanza

Anno IV n. 10/2016



pubblicato il 30 novembre 2016



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI	3
1.1	REGOLAMENTI.....	5
	Regolamento n. 30 del 26 ottobre 2016 Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragrupo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.....	5
2.	PROVVEDIMENTI	19
2.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	21
	Provvedimento n. 49 del 19 ottobre 2016 Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima sezione.....	21
	Provvedimento n. 50 del 31 ottobre 2016 Contributo di vigilanza per l'anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	23
2.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	26
	Provvedimento n. 0185907/16 del 5 ottobre 2016 Esclusione dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT della controllata strumentale SACE SRV s.r.l. ai sensi dell'articolo 210- <i>quater</i> , comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 – Provvedimento.....	26
	Provvedimento n. 0190035/16 del 11 ottobre 2016 Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione delle partecipazioni qualificate nelle compagnie di assicurazione: AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.	27
	Provvedimento n. 0192266/16 del 13 ottobre 2016 Assicurazioni Generali S.p.A. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.....	28
	Provvedimento n. 0200011/16 del 26 ottobre 2016 AXA Italia Servizi S.c.p.a. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.....	29
2.3	MODIFICHE STATUTARIE	30
	Provvedimento n. 0195471/16 del 19 ottobre 2016 Apulia Previdenza S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento	30
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	31
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	33
3.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	66
	Provvedimento n. 0068805/16 del 5 aprile 2016 LOVATI Claudio Massimo - iscritto al RUI con matr. E000063078 (CV), procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione.....	66
	Provvedimento n. 0073496/16 del 11 aprile 2016 PETRONI Sergio (E000460293) Provvedimento RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (n. 3687 - SG) Fasc. CAD XIII.2.7.375\2015 - XIII.2.1.415/2015 - FFN 464\2015 (FLO)	67

	Provvedimento n. 0073517/16 del 11 aprile 2016	
	IMBRIANO Paolo Emilio (E000253746) Provvedimento RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (n. 3648 - SG) Fasc. CAD XIII.2.7.303\2015 - XIII.2.6.414/15 - FFN 737\2014 (CIUF).....	68
	Provvedimento n. 0114511/16 del 8 giugno 2016	
	Provvedimento disciplinare SVI - Proc. disc. 3716 - Barbara COLOMBO - intermediario iscritto al RUI n. E000107724 (RAN) - Procedimento disciplinare ex artt. 330 e 331 Dlgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).....	69
	Provvedimento n. 0115499/16 del 9 giugno 2016	
	PIERINI Alessandro (A000164865) - Procedimento disciplinare n. 3772 (CIUF), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCADXIII.2.7.53/2016 - FFN610/2015	70
	Provvedimento n. 0122177/16 del 17 giugno 2016	
	PROSPERO Lombardo - iscritto al RUI con matr. E000095200 (FLO). Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 n. 3675/15 - Provvedimento di radiazione.....	71
	Provvedimento n. 0122676/16 del 20 giugno 2016	
	GURLI Luciano (E000007687 ex A) Procedimento disciplinare n. 3629 (SG), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.273/2015 - FFN 162/2015.....	72
	Provvedimento n. 0125637/16 del 23 giugno 2016	
	Provvedimento disciplinare SVI - Proc. disc. 3754 – Arnaldo CANTI - intermediario iscritto al RUI n. E000077644 (RAN) - Procedimento disciplinare ex artt. 330 e 331 Dlgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).....	73
	Provvedimento n. 0128589/16 del 28 giugno 2016	
	ROTONDO Marco (E000194028) - Procedimento disciplinare n. 3656 (SG - LB), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione.	74
	Provvedimento n. 0128593/16 del 28 giugno 2016	
	ABBATE Patrizia (A000057332) Procedimento disciplinare n. 3665 (GZ), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.353/2015 - FFN 288/2015.....	75
	Provvedimento n. 0129266/16 del 28 giugno 2016	
	DE CLEVA Carmine - A 000085474 - Procedimento disciplinare n. 3755 ex artt. 330 e 331 D. Lgs. 209/2005 (GG) - XIII.2.7.024/2016 - FFN 426/2015 -Provvedimento di radiazione	76
3.3	ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI.....	77
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda <i>Ter</i> n. 09232/2016	77
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda <i>Ter</i> n. 09233/2016	88
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	101
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	103
5.	ALTRE NOTIZIE.....	105
5.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	107
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Helvetia International Versicherungs -AG a Helvetia Versicherungs-AG, entrambe con sede in Germania.....	107
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Zavarovalnica Tilja, d.d. a Zavarovalnica Maribor, d.d., entrambe con sede in Slovenia.....	107

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 30 del 26 ottobre 2016

Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della Direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, comma 2, 216 comma 3, 216-bis;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli 376 e 377;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in materia *governance*, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo (linea guida 68) ed operazioni infragruppo (linea guida 69);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al Titolo XV, Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disposizioni in materia di operazioni infragruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo)
- Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo)

Sezione II - Operatività dell'impresa e politica infragruppo

- Art. 6 (Principi generali)
- Art. 7 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)
- Art. 8 (Politica infragruppo)

Sezione III – identificazione delle operazioni

- Art. 9 (Operazioni infragruppo significative)
- Art. 10 (Operazioni infragruppo molto significative)
- Art. 11 (Principi generali per il calcolo delle soglie)

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

- Art. 12 (Soggetti tenuti alla comunicazione)
- Art. 13 (Comunicazione delle operazioni significative)
- Art. 14 (Comunicazione delle operazioni molto significative)
- Art. 15 (Operazioni da segnalare in ogni circostanza)
- Art. 16 (Poteri di intervento)

Capo III – Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 17 (Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo)

Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi

- Art. 18 (Principi generali)
- Art. 19 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)
- Art. 20 (Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo)

Sezione III – Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative

- Art. 21 (Concentrazioni dei rischi significative)
- Art. 22 (Principi generali per il calcolo delle soglie)

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 23 (Soggetti tenuti alla comunicazione)

Art. 24 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative)

Art. 25 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza)

Art. 26 (Poteri di intervento)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 27 (Abrogazioni)

Art. 28 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, commi 1 e 2, 216 comma 3, 216-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione;
 - c) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
 - d) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2002/1606;
 - e) "Regolamento (UE) n. 2015/2450": il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;
 - f) "ultima società controllante italiana": l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle ultime società controllanti italiane. Per l'impresa di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel caso in cui la stessa sia soggetta al calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi degli articoli 210 e 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

Capo II

Disposizioni in materia di operazioni infragruppo

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 4
(Tipologie di operazioni infragruppo)

1. Le operazioni infragruppo riguardano almeno le fattispecie indicate dall'articolo 377, comma 2 degli Atti delegati.
2. Le imprese di cui all'articolo 3 identificano, nell'ambito della politica di cui all'articolo 8, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano la propria attività, considerando anche:
 - a) il trasferimento di fondi propri;
 - b) le garanzie rilasciate e ricevute;
 - c) le operazioni di retrocessione ed ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi;
 - d) l'acquisto, la vendita o la locazione di passività.

Art. 5
(Controparti delle operazioni infragruppo)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere con le seguenti controparti:
 - a) le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;

- b) le società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;
- c) le società controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'articolo 3;
- d) le società partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'articolo 3;
- e) le società soggette con le imprese di cui all'articolo 3 a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del Codice;
- f) le società controllate da una società controllante le imprese di cui all'articolo 3;
- g) le società controllate da una società partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
- h) le società controllate da una società soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;
- i) le società partecipate da una società controllante le imprese di cui all'articolo 3;
- j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'articolo 3 o in una delle società di cui alle lettere precedenti;
- k) le società partecipate da una società partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
- l) le società partecipate da una società soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;
- m) le società o le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa di cui all'articolo 3 e che non sono incluse nelle lettere precedenti;
- n) le società o le persone fisiche che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nelle lettere precedenti.

Sezione II
Operatività dell'impresa e politica infragruppo

Art. 6
(Principi generali)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 del Codice.
2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese di cui all'articolo 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'articolo 5 di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettersi all'IVASS su richiesta. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza sul gruppo ai sensi degli articoli 213 e 215-bis del Codice e relative disposizioni di attuazione. Nell'elenco è data separata

evidenza delle controparti che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.

Art. 7

(Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Ai fini di cui all'articolo 215-quinquies, comma 2 del Codice le imprese di cui all'articolo 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo di tutte le operazioni infragruppo effettuate, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.
3. L'ultima società controllante italiana dota il gruppo e le singole imprese di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi che includa i processi e le procedure per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione delle operazioni infragruppo.

Art. 8

(Politica infragruppo)

1. Per le finalità di cui al l'articolo 6, le imprese di cui all'articolo 3 definiscono la politica delle operazioni infragruppo in coerenza con la propria strategia e con le politiche in materia degli investimenti. La politica infragruppo individua:
 - a) i criteri e le modalità secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere;
 - b) le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
 - c) le diverse categorie di controparti di cui all'articolo 5, con separata evidenza di quelle che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo, distinguendo anche se siano o meno entità regolamentate;
 - d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di operazioni infragruppo, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che le imprese giudicano adeguati. I processi decisionali per le operazioni molto significative e per quelle da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:
 - i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella configurazione delle caratteristiche dell'operazione;
 - ii. la coerenza dell'operazione con la valutazione del profilo di rischio dell'impresa che la pone in essere;
 - iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;

- iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);
 - v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sulla convenienza dell'operazione e correttezza sostanziale delle condizioni.
2. Le indicazioni contenute nella politica di cui al comma 1:
- a) sono coerenti con la politica del gruppo definita dall'ultima società controllante italiana;
 - b) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, con la possibilità di tener conto, nella differenziazione, dell'operatività infragruppo corrente;
 - c) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse categorie di controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità regolamentate, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'articolo 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio e del rischio di conflitto di interessi;
 - d) identificano i criteri e le tipologie delle operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza e definiscono appropriate soglie di significatività in percentuale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità o alle Riserve Tecniche come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato, con la possibilità di tener conto, nella differenziazione, dell'operatività infragruppo corrente;
 - e) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle categorie di controparti delle operazioni stesse, con particolare riguardo alle garanzie eventualmente rilasciate nell'ambito del gruppo. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;
 - f) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare.
3. La politica infragruppo di cui a presente articolo è oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno.

Sezione III – Identificazione delle operazioni

Art. 9

(Operazioni infragruppo significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, le imprese di cui all'articolo 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano significative e relative soglie e limiti sulla base di quanto previsto dall'articolo 377, paragrafo 1 degli Atti delegati, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore all'1% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 1 o 2, almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 10

(Operazioni infragruppo molto significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, le imprese di cui all'articolo 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano molto significative e relative soglie e limiti, tenuto conto di quelle che influenzano in modo molto significativo la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione coinvolte, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.
2. Nella valutazione di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 4, le imprese considerano quanto meno:
 - a) movimenti di capitale o entrate non giustificate dalla politica di gestione del capitale o dalla politica dei dividendi;
 - b) ogni inusuale o rilevante trasferimento di capitale infragruppo.
3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, si presumono molto significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 4, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 3.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 1 o 2, almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 11

(Principi generali per il calcolo delle soglie)

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui agli articoli 9 e 10 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.
2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui agli articoli 9 e 10, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista il richiamo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità è da intendersi riferito al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di cui all'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 12

(Soggetti tenuti alla comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 4 del Codice, le comunicazioni all'IVASS di cui alla presente Sezione sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. La comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate dall'ultima società controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di cui all'articolo 3.
2. Qualora non sussista un'ultima società controllante italiana le comunicazioni di cui alla presente Sezione sono effettuate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b).
3. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi della presente Sezione siano soggette ad autorizzazione dell'IVASS o a comunicazione preventiva ai sensi di ulteriori disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni, fermo restando l'ulteriore obbligo di comunicazione successiva di cui agli articoli 13, 14 e 15.
4. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario, a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art. 13

(Comunicazione delle operazioni significative)

1. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano annualmente all'IVASS le operazioni infragruppo, ancora aperte e già concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi dell'articolo 9, utilizzando i modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lettera c) e 373 degli Atti delegati.

Art. 14

(Comunicazione delle operazioni molto significative)

1. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate che siano molto significative ai sensi dell'articolo 10, con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'articolo 15.

Art. 15

(Operazioni da segnalare in ogni circostanza)

1. Ai fini di cui all'articolo 216, comma 5 del Codice, sono da segnalare in ogni circostanza le operazioni infragruppo che, anche se inferiori alle soglie di significatività di cui agli articoli 9 e 10, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato o non rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica di cui all'articolo 8.
2. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate, che siano da segnalare in ogni circostanza con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450 unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'articolo 14.

Art. 16

(Poteri di intervento)

1. Ai fini di cui all'articolo 216-bis del Codice, nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui alla presente Sezione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3, del Codice, impone alle imprese di cui all'articolo 3 di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Capo III – Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 17

(Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo)

1. Ai fini del presente Regolamento, rilevano le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo identificate con riferimento ai seguenti elementi:

- a) le esposizioni al rischio, dirette ed indirette, di ciascuna società del gruppo, regolamentata e non regolamentata, nei confronti di controparti esterne al gruppo, individuali o interconnesse, in grado di produrre:
 - i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo;
 - ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo;
- b) le esposizioni vanno analizzate nel contesto di singoli fattori di rischio o di fattori di rischio strettamente connessi che devono essere poi integrati nella valutazione complessiva del profilo di rischio del gruppo;
- c) le concentrazioni dei rischio possono emergere nelle attività, nelle passività o nelle voci fuori bilancio del gruppo.

Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi

Art. 18

(Principi generali)

1. L'ultima società controllante italiana assicura che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice.

Art. 19

(Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Ai fini di cui all'articolo 215-quater, comma 4 del Codice l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo delle concentrazioni di rischio e del loro potenziale impatto, secondo quanto previsto dall'articolo 20.
2. Fermi restando gli obblighi di gestione e di informativa delle concentrazioni dei rischi a livello di impresa di assicurazione e riassicurazione previsti dall'articolo 30-bis, comma 3 del Codice e dalle relative disposizioni degli Atti delegati, le procedure ed i meccanismi di cui al comma 1 assicurano una tracciabilità ed una raccolta delle informazioni coerente all'interno del gruppo, che consenta una corretta valutazione delle concentrazioni di rischio a livello di gruppo.
3. I meccanismi e le procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e con le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Art. 20

(Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo)

1. Per le finalità di cui al l'articolo 18, l'ultima società controllante italiana definisce la politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo in coerenza con la propria strategia e politica di gestione dei rischi e con le politiche in materia degli investimenti. La politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo include:
 - a) criteri e modalità secondo cui si identificano e si misurano, per ciascuna categoria di rischio, le esposizioni, le concentrazioni e la loro mitigazione;
 - b) le modalità con cui le concentrazioni dei rischi sono considerate nel processo di valutazione del profilo di rischio, con particolare riguardo ai rischi di contagio e conflitto di interesse, e nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;
 - c) i criteri per identificare le soglie e le tipologie di concentrazioni di rischio significative e quelle da segnalare in ogni circostanza. Tali soglie sono fissate in percentuale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo o alle Riserve Tecniche di gruppo, come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato;
 - d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di concentrazioni, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che l'ultima società controllante italiana giudica adeguati. I processi decisionali per le concentrazioni da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:
 - i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella valutazione della concentrazione;
 - ii. la coerenza dell'esposizione al rischio con la valutazione del profilo di rischio del gruppo;
 - iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;
 - iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);
 - v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sull'opportunità dell'esposizione al rischio.
 - e) appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di concentrazione dei rischi.

Sezione III – Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative

Art. 21

(Concentrazioni dei rischi significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 20, l'ultima società controllante italiana identifica le concentrazioni dei rischi che considerano significative e le relative soglie e limiti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 376 degli Atti delegati.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le concentrazioni il cui importo sia pari o superiore al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'ultima società controllante italiana può identificare una soglia differente, anche in relazione a singole tipologie di concentrazione, dandone adeguata motivazione nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti, del sistema di governo societario del gruppo e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 22

(Principi generali per il calcolo delle soglie)

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui all'articolo 21 si considerano superate anche nel caso di più concentrazioni della stessa tipologia o natura che, pur di singolo importo inferiore, risultino interconnesse tra loro in modo da determinare una esposizione complessiva di gruppo al rischio superiore alla soglia per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute.

Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 23

(Soggetti tenuti alla comunicazione)

1. Le comunicazioni di cui alla presente Sezione sono effettuate dall'ultima società controllante italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art 24

(Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative)

1. L'ultima società controllante italiana comunica annualmente all'IVASS le concentrazioni di rischio che siano significative ai sensi dell'articolo 21 utilizzando il modello di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'articolo 373 degli Atti delegati.

Art. 25

(Concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza)

1. L'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS le concentrazioni di rischio da comunicare in ogni circostanza, ai sensi dell'articolo 215-quater, comma 3 del Codice, sulla base del loro potenziale impatto rilevante sulla solvibilità o liquidità del gruppo o di

una o più imprese del gruppo anche se inferiori alle soglie di significatività di cui all'articolo 24, con la massima tempestività, utilizzando il modello di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio.

Art. 26
(Poteri di intervento)

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che le concentrazioni di rischio contrastino con i principi di sana e prudente gestione o rischino di produrre gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice impone al gruppo di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese di cui all'articolo 3 chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 27
(Abrogazioni)

1. Il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Ai procedimenti di comunicazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

Art. 28
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa /Regolamenti.

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 49 del 19 ottobre 2016

**Sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari -
Prima sezione**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014 con il quale è stata disposta la nomina, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private, dei componenti della prima Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTA la nota del 27 settembre 2016 con la quale il dott. Pasquale Mandino, componente della prima sezione del Collegio di Garanzia in qualità di esperto in materia assicurativa, ha rassegnato le proprie dimissioni;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Nomina)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la prof.ssa Sara Landini è nominata componente della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, in qualità di esperto assicurativo, in sostituzione del dott. Pasquale Mandino, dimissionario.

Art. 2
(Durata)

Il mandato della Prof.ssa Sara Landini ha termine di scadenza corrispondente a quello dei componenti della prima sezione del Collegio di Garanzia nominati con Provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Il mandato è rinnovabile per una sola volta a norma di legge.

Art. 3
(Pubblicazione ed efficacia)

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 1 novembre 2016.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 50 del 31 ottobre 2016¹

Contributo di vigilanza per l'anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2016, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2016, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2016.

¹ Provvedimento aggiornato per refuso nel testo precedente relativo all'importo del contributo dovuto da sezione A (agenti di assicurazione) – persone giuridiche.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 3 agosto 2016 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
 - a) sezione A (agenti di assicurazione)
 - a1) persone fisiche € 47,00
 - a2) persone giuridiche € 264,00
 - b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
 - b1) persone fisiche € 47,00
 - b2) persone giuridiche € 264,00
 - c) sezione C (produttori diretti) € 18,00
 - d) sezione D (banche intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
 - d1) banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane € 9.400,00
 - d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 6.800,00
 - d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. € 2.300,00

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 20 dicembre 2016 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 (GU n. 207 del 5 settembre 2016) e in quelli eventualmente individuati con decreto successivo.
2. Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario, bollettino postale e principali carte di pagamento. Si precisa che:
 - l'ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati sono scaricabili dal sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/> digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare, è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
 - le carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono utilizzabili collegandosi al predetto sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/>.
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/> la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell'ammontare dei premi raccolti nel 2015.
Ai fini dell'elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d'Italia) con la qualificazione del "Tipo prodotto/servizio" uguale a "Prodotti assicurativi", corrispondente al codice 152 degli archivi.
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.
6. Attraverso lo stesso sito internet <https://ivass-linkmate.novares.it/> è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Sono, inoltre,

Provvedimenti

disponibili gli indirizzi di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it e il numero verde 800.262.300 della società NOVARES S.p.A. nei giorni lavorativi con orario 9.00-17.00 per informazioni sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Presidente

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0185907/16 del 5 ottobre 2016

Esclusione dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT della controllata strumentale SACE SRV s.r.l. ai sensi dell'articolo 210-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 – Provvedimento.

Si fa riferimento alla documentazione trasmessa da SACE BT S.p.A. (prot. n. 0149770/16 del 28 luglio 2016) con cui la compagnia ha rappresentato all'Istituto l'interesse all'esclusione dell'unica controllata strumentale SACE SRV s.r.l. dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT.

Considerato che SACE SRV s.r.l. presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza di gruppo, si dispone l'esclusione della stessa dall'area della vigilanza del gruppo SACE BT, ai sensi dell'articolo 210-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016.

In ragione di tale esclusione si provvederà alla cancellazione di SACE SRV s.r.l. dall'albo delle società capogruppo di cui all'articolo 210-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, in quanto non sussistono più le condizioni richieste per l'appartenenza dell'impresa strumentale al gruppo SACE BT.

Peraltro, in considerazione dell'esclusione dell'unica controllata, si provvederà alla cancellazione dal citato albo anche di SACE BT S.p.A., in quanto non sussistono più le condizioni richieste per il mantenimento da parte della compagnia della qualifica di società capogruppo.

Al fine di consentire all'Istituto la verifica su base continuativa dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, codesta impresa è tenuta ad inviare annualmente, contestualmente all'invio della relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, un aggiornamento dei dati e delle informazioni trasmessi con la lettera citata in premessa.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0190035/16 del 11 ottobre 2016

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione delle partecipazioni qualificate nelle compagnie di assicurazione: AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 19 luglio 2016, il Banco Popolare – Società cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alla detenzione da parte della società bancaria, che verrà costituita a seguito della fusione tra le due istanti, delle partecipazioni qualificate da queste direttamente e indirettamente detenute nelle seguenti compagnie di assicurazione: AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla detenzione di partecipazioni qualificate nelle imprese in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la nuova società bancaria, che verrà costituita a seguito dell'operazione di fusione tra Banco Popolare – Società cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., a detenere le partecipazioni qualificate in AviPop Assicurazioni S.p.A., AviPop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Bipiemme Assicurazioni S.p.A..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0192266/16 del 13 ottobre 2016

Assicurazioni Generali S.p.A. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 31 agosto 2016, Assicurazioni Generali S.p.A. ha comunicato l'intenzione della propria sede secondaria sita in Giappone di affidare in *outsourcing* alcune attività a società nipponiche, come di seguito riportato:

Società	Attività
Dai Nippon Printing Co Ltd	stampa, imbustamento e spedizione polizze assicurative relative ai rami incendio
Japan IDEX Co Ltd	inserimento dei dati relativi ai libri contabili
Prestige International Inc	gestione di un <i>call centre</i> destinato alla ricezione della prima notifica di sinistro ed alla predisposizione di servizi di assistenza
Sonderhoff & Einsel Lae and Patent Office	servizi relativi alla gestione delle buste paga e delle assicurazioni sociali obbligatorie
Times Rescue Co. Ltd	fornitura di servizi di emergenza per assicurati di polizze incendio

Al riguardo, non essendo emersi elementi ostativi alla sottoscrizione dei contratti di *outsourcing* in argomento, si autorizza, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad esternalizzare le predette attività alle società sopra indicate aventi sede in Giappone.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0200011/16 del 26 ottobre 2016

AXA Italia Servizi S.c.p.a. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. Provvedimento.

Si fa riferimento alla lettera del 1° aprile 2016 con la quale AXA Assicurazioni S.p.A., in qualità di capogruppo del gruppo AXA Italia, ha comunicato l'intenzione di AXA Italia Servizi S.c.p.a. di affidare in *outsourcing* ad AXA Business Services Private Limited con sede in Bangalore (Repubblica dell'India) nuove attività di contabilità generale nonché di *back office* legate agli investimenti.

Al riguardo, tenuto conto della documentazione trasmessa, si comunica che non sono emersi elementi ostativi all'esternalizzazione delle predette attività da parte AXA Italia Servizi S.c.p.a. a AXA Business Services Private Limited.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0195471/16 del 19 ottobre 2016

Apulia Previdenza S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con lettera del 19 settembre 2016 Apulia Previdenza S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 12 settembre 2016 e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA PROT. N. 184439/16 DEL 3 OTTOBRE 2016

Destinatario Zucchini Ettore, presso la residenza in Bologna (BO).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 7 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 185056/16 DEL 4 OTTOBRE 2016

Destinatario Axa MPS Danni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 185058/16 DEL 4 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 185165/16 DEL 4 OTTOBRE 2016

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 185169/16 DEL 4 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 186728/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 186758/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 186765/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 400,00 (quattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 186783/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario C.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Stabile Michele, presso la residenza in Montecorvino Rovella (SA).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 186804/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 186807/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 186810/16 DEL 6 OTTOBRE 2016

Destinatario Ergo Previdenza s.p.a., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188681/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Istituto relativamente ad un reclamo.
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188682/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l., con sede in Verona.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 8 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188686/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Maiorano s.a.s. di Agostino Maiorano & C., con sede in Montebelluna (TV), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Maiorano Agostino.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188688/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Assifingest s.n.c. Gestione Assicurazioni e Finanza di Stefano e Monica Fiore & C., con sede in Frosinone.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188702/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario ARES 2 s.r.l., società in fallimento, in persona del curatore fallimentare, dott. Bisi Maurizio, presso lo studio in Modena.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale ed adeguatezza dei contratti offerti in n. 14 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188705/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario ARES 2 s.r.l., società in fallimento, in persona del curatore fallimentare, dott. Bisi Maurizio, presso lo studio in Modena.

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 7 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale, adeguatezza dei contratti offerti e di conservazione della documentazione in n. 8 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 16.000,00 (sedecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188722/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Scoma Andrea, presso la residenza in Roma;
Di Scipio Nicola, presso la residenza in Roma (in concorso).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 188726/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Durante Paola, presso l'ultima residenza accertata in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188733/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Tozzi Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dalmonte Massimo, in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 7.000,00 (settemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188743/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario Lombardi Marila, presso la residenza in Cimitile (NA) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Malandrino Luigi, in Roma;
Nappi Giuseppe, presso la residenza in Tufino (NA) (in concorso).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 188747/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario	Copetti Assicurazioni di Copetti Almiro e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Copetti Almiro Mario, presso la residenza in Chiavenna (SO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni; - mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale ed adeguatezza dei contratti offerti in n. 11 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 37.000,00 (trentasettemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188754/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario	Nappi Giuseppe, presso la residenza in Tufino (NA).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 12.000,00 (dodicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188978/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario	Axa MPS Danni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Istituto relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 188986/16 DEL 10 OTTOBRE 2016

Destinatario	Alleanza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189726/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Librass s.a.s. di Pierpaolo Pintarelli & C., con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Pierpaolo Pintarelli, presso la residenza sempre in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 260 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 261.000,00 (duecentosessantunomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189742/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Rossetti Esildo, presso la residenza in Morrovalle (MC).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189743/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Chiominto Elisabetta, presso la residenza in Cori (LT).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 189752/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Anzalone Antonio, presso la residenza in San Cataldo (CL).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 7 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189756/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Biraghi Valerio, presso la residenza in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 30 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 140.000,00 (centoquarantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189793/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di n. 7 errate attestazioni sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 26.250,00 (ventiseimiladuecentocinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 189798/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 189802/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 189805/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 189811/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189813/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Istituto relativamente ad un reclamo.
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189819/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 189822/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo danni.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189852/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189858/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Baroni Stefano, presso la residenza in Genova.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189861/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Bastici di Fusar Imperatore e C. s.n.c., con sede in Crema.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00).

ORDINANZA PROT. N. 189863/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Patruno Michele, presso la residenza in San Ferdinando di Puglia (BT).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 189869/16 DELL'11 OTTOBRE 2016

Destinatario Borghini e Cossa s.r.l., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della nomina di un soggetto alla carica di amministratore delegato.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 190640/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario Euganea Consulenze s.a.s., con sede in Este (PD).
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 190646/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario Ferrari Mattia, presso la residenza in Mantova.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 16 occasioni.
Norma art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 36.000,00 (trentaseimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 190660/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario Valli Alberto, presso la residenza in Albiolo (CO).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 19 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 190661/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario A.CO. Assicurazioni s.r.l., con sede in Verbania e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nodaro Piero, in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 5 occasioni;
- mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale e di adeguatezza dei contratti offerti in n. 4 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 9.000,00 (novemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 190694/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Multi Serass s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 190695/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Multi Serass s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 190698/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 190701/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 190704/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 190706/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 190709/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 190712/16 DEL 12 OTTOBRE 2016

Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 191521/16 DEL 13 OTTOBRE 2016

Destinatario Longoverde Antonio, presso la residenza in Montesilvano (PE);
Mascoli Manuela, presso la residenza in Pescara (in concorso).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 9 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00) - per Longoverde Antonio;
euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) - per Mascoli Manuela.

ORDINANZA PROT. N. 193336/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Burchia Fabiola, presso la residenza in Magione (PG).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni;
- mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193338/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Calandra Sebastianella Ignazio, presso la residenza in Capizzi (ME).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193348/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Generali Italia s.p.a., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193353/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193360/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA PROT. N. 193361/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Mondini Andrea, presso la residenza in Gerenzano (VA).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193363/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Rametta Walter, presso la residenza in Fermo.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193368/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193369/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193371/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193378/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193380/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193383/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione artt. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193386/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Ced Italy s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 193523/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Privitera Antonino, presso la residenza in Acireale (CT).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 23 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193524/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario G.M.V. di Fenicoli Valerio & Merli Monica s.n.c., società in fallimento, in persona del curatore fallimentare, dott. Sberna Bruno, presso lo studio in Città di Castello (PG).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 33 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 34.000,00 (trentaquattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 193527/16 DEL 17 OTTOBRE 2016

Destinatario Merlano Massimiliano, presso la residenza in Tortona (AL).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 12 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 13.000,00 (tredicimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 194189/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
Violazione art. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194190/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 194192/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione art. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194194/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194196/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194199/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194201/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 194202/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo danni.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 194205/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194208/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 194248/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario De Vittorio Roberta, presso la residenza in Gallipoli (LE).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 131 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 132.000,00 (centotrentaduemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 194251/16 DEL 18 OTTOBRE 2016

Destinatario Rigo Mauro, presso la residenza in Verbania.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 8 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 9.000,00 (novemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 195202/16 DEL 19 OTTOBRE 2016

Destinatario Insurance & Finance Agency s.n.c., con sede in Cassino (FR) e con domicilio eletto presso lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA PROT. N. 195386/16 DEL 19 OTTOBRE 2016

Destinatario Omnia Insurance Service s.a.s. di Alessandro Tedeschi, con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un soggetto dalla carica di responsabile dell'attività di intermediazione.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 195393/16 DEL 19 OTTOBRE 2016

Destinatario Ciani Luisella, presso la residenza in Carovigno (BR).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 196238/16 DEL 20 OTTOBRE 2016

Destinatario Farris Pasquale, presso la residenza in Caprino Veronese (VR).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 196249/16 DEL 20 OTTOBRE 2016

Destinatario Buselli Filippo Carlo, presso la residenza in Vicenza.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 5 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 196258/16 DEL 20 OTTOBRE 2016

Destinatario Jape s.r.l., con sede in Civita Castellana (VT).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 196312/16 DEL 20 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 196317/16 DEL 20 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 196320/16 DEL 20 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 197945/16 DEL 24 OTTOBRE 2016

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 197953/16 DEL 24 OTTOBRE 2016

Destinatario Rigoni Enrico, presso la residenza in Adria-Bellombra (RO).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 197956/16 DEL 24 OTTOBRE 2016

Destinatario Filipin Nino, presso la residenza in Bovec (Slovenia).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 198779/16 DEL 25 OTTOBRE 2016

Destinatario Lovati Claudio Massimo, presso la residenza in Corbetta (MI).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 198782/16 DEL 25 OTTOBRE 2016

Destinatario Assicurazioni di Quaglia Franco e Alberto s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Quaglia Franco, presso la residenza in Sannazzaro de' Burgondi (PV);
Violazione Quaglia Alberto, presso la residenza in Dorno (PV) (in concorso).
combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP 5/2006 - ricorso, da parte dell'agenzia Assicurazioni di Quaglia Franco e Alberto s.n.c., nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera del sig. Quaglia Alberto in assenza della preventiva iscrizione al RUI quale proprio collaboratore.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 198786/16 DEL 25 OTTOBRE 2016

Destinatario Renato Nadia, presso la residenza in Cropani (CZ) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Talerico Antonello, in Catanzaro.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 198789/16 DEL 25 OTTOBRE 2016

Destinatario	Assicurazioni di Quaglia Franco e Alberto s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, sigg. Quaglia Franco ed Alberto, presso le rispettive residenze in Sannazzaro de' Burgondi (PV) e in Dorno (PV).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 14 occasioni; - mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione contrattuale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 37.000,00 (trentasettemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 199055/16 DEL 25 OTTOBRE 2016

Destinatario	Ace European Group Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.011,32 (seimilaundici/32).

ORDINANZA PROT. N. 200874/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario	Assidelfino s.n.c., con sede in Latina.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 200877/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario Chiusuri Sergio, presso la residenza in Roma e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. D'Ettore Emilio, sempre in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 26 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 29.000,00 (ventinovemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 200919/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario Abbate Patrizia & C. s.a.s., con sede in Palermo.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 200990/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 200991/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
Violazione art. 148, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 200993/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario Axa MPS Danni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 200995/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Ced Italy s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

ORDINANZA PROT. N. 200997/16 DEL 27 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione art. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 202005/16 DEL 28 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA PROT. N. 202691/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 202696/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione art. 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA PROT. N. 202708/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Della Bina Andrea, presso la residenza in Genzano di Roma (RM).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 202711/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Assistudio s.r.l., con sede in Padova.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 8 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 90.000,00 (novantamila/00).

ORDINANZA PROT. N. 202712/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Danilo Cleri Assicurazioni s.n.c., con sede in Todi (PG).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA PROT. N. 202714/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Corradi Pierangelo, presso la residenza in Soragna (PR).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 13 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 36.000,00 (trentaseimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 202728/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA PROT. N. 202729/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA PROT. N. 202774/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Bacoanu Carmen Alina, presso la residenza in Torino.
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 5 occasioni;
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00).

ORDINANZA PROT. N. 202776/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Colombini Massimo, Martinelli Massimo, Sereni Andrea s.n.c., con sede in San Giuliano Terme - Frazione Ghezzano (PI) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Malandrino Gianluigi, in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA PROT. N. 202779/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Rotondo Marco, presso la residenza in Cassino (FR).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 13 occasioni.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 26.000,00 (ventiseimila/00).

ORDINANZA PROT. N. 202783/16 DEL 31 OTTOBRE 2016

Destinatario Laurenzi Sergio, presso la residenza in Monteprandone (AP).
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00).

ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI OTTOBRE 2016

ORDINANZA PROT. N. 167105/16 DEL 2 SETTEMBRE 2016

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
Intervento in Autotutela	ANNULLAMENTO con nota dell'Istituto del 7 ottobre 2016.
Importo annullato	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA PROT. N. 177073/16 DEL 21 SETTEMBRE 2016

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).
Intervento in Autotutela	RIDETERMINAZIONE con nota dell'Istituto del 7 ottobre 2016.
Importo rideterminato	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI

Provvedimento n. 0068805/16 del 5 aprile 2016

LOVATI Claudio Massimo - iscritto al RUI con matr. E000063078 (CV), procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione.

Con lettera in data 29 maggio 2015 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell'adunanza del 10 marzo 2016, ha assunto la deliberazione n. 2766/II (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni private, nonché degli articoli 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0073496/16 del 11 aprile 2016

PETRONI Sergio (E000460293) Provvedimento RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (n. 3687 - SG) Fasc. CAD XIII.2.7.375\2015 - XIII.2.1.415/2015 - FFN 464\2015 (FLO)

Con lettera del 28 ottobre 2015 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell'adunanza del 17 marzo 2016, ha assunto l'allegata deliberazione n. 2769/II (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione**, ai sensi dell'articolo 329, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0073517/16 del 11 aprile 2016

IMBRIANO Paolo Emilio (E000253746) Provvedimento RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 (n. 3648 - SG) Fasc. CAD XIII.2.7.303\2015 - XIII.2.6.414/15 - FFN 737\2014 (CIUF)

Con lettera del 6 agosto 2016 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell'adunanza del 25 febbraio 2016, ha assunto l'allegata deliberazione n. 2755/II (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 183 del Codice delle Assicurazioni Private nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione**, ai sensi dell'articolo 329, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0114511/16 del 8 giugno 2016

Provvedimento disciplinare SVI - Proc. disc. 3716 - Barbara COLOMBO - intermediario iscritto al RUI n. E000107724 (RAN) - Procedimento disciplinare ex artt. 330 e 331 Dlgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)

Con lettera del 16 novembre 2015, questo Istituto Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del Codice delle Assicurazioni Private e della relativa normativa di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I, nell'adunanza del 26 aprile 2016, ha assunto l'allegata deliberazione n. 2788/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano.

Pertanto, questo Istituto, ritenuti accertati gli addebiti contestati, dispone l'applicazione della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, comma 1, lettera c), e 2, del Codice delle assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese e/o agli intermediari con cui Lei ha in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0115499/16 del 9 giugno 2016

PIERINI Alessandro (A000164865) - Procedimento disciplinare n. 3772 (CIUF), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCADXIII.2.7.53/2016 - FFN610/2015

Con lettera del 5 novembre 2015 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell'adunanza del 17 maggio 2016, ha assunto la deliberazione n. 2800/I (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0122177/16 del 17 giugno 2016

PROSPERO Lombardo - iscritto al RUI con matr. E000095200 (FLO). Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 n. 3675/15 - Provvedimento di radiazione.

Con lettera del 20 ottobre 2015 l'IVASS ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare (n. 3675/15) nei Suoi confronti per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell'adunanza del 3 maggio 2016, ha assunto la deliberazione n. 2792/I (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano violazione degli articoli 183 e 117 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli articoli 62, 54 e 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0122676/16 del 20 giugno 2016

GURLI Luciano (E00007687 ex A) Procedimento disciplinare n. 3629 (SG), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.273/2015 - FFN 162/2015.

Con lettera in data 15 luglio 2015 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell'adunanza del 31 maggio 2016, ha assunto la deliberazione n. 2805/l le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ha ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 47, comma 1, lett. a), b) e d), 54 e 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 5), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0125637/16 del 23 giugno 2016

Provvedimento disciplinare SVI - Proc. disc. 3754 – Arnaldo CANTI - intermediario iscritto al RUI n. E000077644 (RAN) - Procedimento disciplinare ex artt. 330 e 331 Dlgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)

Con lettera dell'1 febbraio 2016, questo Istituto Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del Codice delle Assicurazioni Private e della relativa normativa di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione II, nell'adunanza del 12 maggio 2016, ha assunto l'allegata deliberazione n. 2797/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano.

Pertanto, questo Istituto, ritenuti accertati gli addebiti contestati, dispone l'applicazione della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, comma 1, lettera c), e 2, del Codice delle assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese e/o agli intermediari con cui Lei ha in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0128589/16 del 28 giugno 2016

ROTONDO Marco (E000194028) - Procedimento disciplinare n. 3656 (SG - LB), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione.

Con lettera in data 21 settembre 2015 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell'adunanza del 1 marzo 2016, ha assunto la deliberazione n. 2762/I (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 183 del Codice delle Assicurazioni, nonché degli articoli 62 e 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0128593/16 del 28 giugno 2016

ABBATE Patrizia (A000057332) Procedimento disciplinare n. 3665 (GZ), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. FCAD XIII.2.7.353/2015 - FFN 288/2015.

Con lettera in data 1 ottobre 2015 l'IVASS Le ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell'adunanza del 10 marzo 2016, ha assunto la deliberazione n. 2765/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ha ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 47, comma 1, lett. a), e d), 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l'applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0129266/16 del 28 giugno 2016

DE CLEVA Carmine - A 000085474 - Procedimento disciplinare n. 3755 ex artt. 330 e 331 D. Lgs. 209/2005 (GG) - XIII.2.7.024/2016 - FFN 426/2015 -Provvedimento di radiazione

Con lettera del 1 febbraio 2016 n. 0019382 l'IVASS ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare nei Suoi confronti per violazione di norme del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e delle relative norme di attuazione.

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, Sezione I, nell'adunanza del 7 giugno 2016, ha assunto la deliberazione n. 2810/I (di cui si allega copia che è conforme all'originale conservato agli atti di questo Istituto) le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti.

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del procedimento configurano violazione degli articoli 183 e 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone nei Suoi confronti l'applicazione della sanzione disciplinare della **radiazione** ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle assicurazioni private nonché la **cancellazione** della società d'intermediazione SAI MOGLIANO VENETO Snc di C. De Cleva & M. Lombardo (RUI n. A 000080926) dal Registro unico degli

intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del medesimo Codice.

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui sono in corso incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n. 09232/2016

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2010, proposto da: Società Fondiaria Sai Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Neri Baldi, con domicilio eletto presso Francesco Cappellini in Roma, Via Salaria, 320;

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

nei confronti di

Società Consap Spa - Gestione Autonoma Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione del Presidente ISVAP n. 75/10, datata 11 gennaio 2010, di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per omessa formulazione dell'offerta per danni a cose o comunicazione dei motivi di diniego.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società Fondiaria SAI impugna l'ordinanza n. 75/10, datata 11 gennaio 2010, con la quale il Presidente ISVAP ha ordinato ed ingiunto alla odierna ricorrente "di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 315, c. 2 del D.Lgs n. 209 del 2005, per la violazione accertata, la somma di euro 30.000,00.

L'intimata Amministrazione ha formalizzato l'atto di contestazione in data 27 aprile 2009, avviato a notifica il successivo giorno 28 e pervenuto al domicilio della ricorrente il seguente 4 maggio.

Con l'atto di avvio del procedimento è stato contestato alla società istante, all'esito dell'acquisizione dell'ultima nota di riscontro del 5 gennaio 2009 pervenuta all'ISVAP in pari data, una condotta lesiva degli artt. 149 e 150 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 nonché dell'art. 8 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 per omessa formulazione dell'offerta, ovvero omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta, oltre i 120 giorni successivi alla scadenza del termine utile.

Fondiaria-SAI non ha presentato alcuna memoria difensiva.

La ricorrente riferisce, tuttavia, di avere "rappresentato che, a fronte della richiesta di risarcimento diretto per danno alle cose, pervenuta l'11 dicembre 2007, il diniego motivato era stato formalizzato, sia pure in data 12 settembre 2008. Di tale circostanza il servizio sanzioni ISVAP avrebbe preso atto in sede di emanazione dell'ordinanza, precisando che doveva attribuirsi valenza di mero refuso materiale all'affermazione contenuta nell'atto di contestazione, laddove si parlava di omessa comunicazione del diniego anziché di ritardo superiore a 120 giorni dalla scadenza del termine. In altri termini, è accertato e non contestato che la ricorrente non aveva omesso di formulare l'offerta, ma aveva esternato un diniego motivato, sia pure in ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa generale di riferimento".

Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare (ordinanza ingiunzione impugnata) è stato adottato il giorno 11 gennaio 2010, avviato a notifica il successivo giorno 12 e pervenuto al domicilio della ricorrente il seguente giorno 15.

ISVAP ha così motivato il provvedimento sanzionatorio: <<Rilevato che con atto ... del 27 aprile 2009 ... è stata formulata contestazione per: violazione dei termini per la formulazione dell'offerta o del diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dagli artt. 149 e 150 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 8 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 relativa al sinistro del ramo r.c. auto ... per il quale a fronte di una richiesta di risarcimento diretto ricevuta l'11 dicembre 2007 (danno a cose) non è stata formulata offerta ovvero comunicati i motivi di diniego dell'offerta con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (9 febbraio 2008) che la sanzione indicata nell'atto di contestazione è pari nel minimo ad euro 10.800,00 e nel massimo ad euro 30.000,00; Considerato che la fase istruttoria ... è stata svolta dal Servizio Tutela dell'Autorità ed i relativi esiti sono stati riferiti al Servizio Sanzioni dell'Autorità stessa con relazione motivata del 2 ottobre 2009, ai fini della predisposizione degli atti conclusivi del procedimento da sottoporre al Presidente per la decisione ... Rilevato che nella suddetta relazione motivata il Servizio Tutela degli utenti ha illustrato i fatti, documenti istruttori ed i seguenti elementi: a) Eccezioni formulate dall'impresa – l'impresa non ha presentato memorie difensive avverso l'atto di contestazione né ha fatto richiesta di audizione; b) Valutazioni effettuate dal Servizio – in assenza di scritti difensivi e di audizione dell'impresa, il Servizio ha confermato la contestazione formulata;

c)Valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione – il Servizio non ha segnalato specifici elementi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione. Proposta conclusiva – Il Servizio Tutela degli utenti ha conclusivamente ritenuto che sussista l'illecito contestato ... ed ha pertanto proposto l'applicazione della sanzione prevista per legge; Rilevato che il Servizio Sanzioni ha verificato la ritualità e completezza degli adempimenti istruttori in relazione all'atto di contestazione; esaminate le risultanze istruttorie di cui alla relazione motivata e ad integrazione delle argomentazioni e valutazioni in essa contenute, ha rilevato la particolare gravità della condotta dell'impresa nell'istruttoria del sinistro. Ed infatti: dalla documentazione in atti ... si evince ... che il 12 settembre 2008, con un ritardo comunque ben oltre 120 giorni dalla scadenza del termine finale, a fronte di una richiesta danni ricevuta l'11 dicembre 2007, è stato formulato diniego dell'offerta il fatto storico indicato nella contestazione del 27 aprile 2009 risulta identico a quello prospettato dall'impresa con lettera del 5 gennaio 2009 ... Conseguentemente deve considerarsi rispettato il principio ... della corrispondenza tra contestazione della violazione e sanzione irrogata e salvaguardato il diritto di difesa ... Considerato che in relazione alla violazione come conclusivamente sopra accertata e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 326, c. 5, ultima parte del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 risulta congrua, attesa la particolare gravità del comportamento dell'impresa il cui ritardo si è protratto oltre i 150 giorni dalla scadenza del termine utile finale, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 325, c. 2 del medesimo decreto, pari al massimo edittale di euro 30.000,00; Ordina ed ingiunge ... di pagare ... la somma di euro 30.000,00".

Nel gravarsi avverso l'ordinanza n. 75/2010, parte ricorrente deduce i seguenti vizi-motivi:

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 326, comma 1. del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 3 del regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006. Violazione falsa applicazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981. n. 689.

1.1)L'atto di contestazione é stato notificato a Fondiaria solo in data 4 maggio 2009 a fronte di una infrazione che risultava accertata già alla fine del 2008.

L'amministrazione avrebbe cercato di ricondurre il *dies a quo* del procedimento alla avvenuta totale acquisizione dei documenti istruttori e non al momento - necessariamente anteriore - della conoscenza della presunta antigiuridicità del ritardo in contestazione: ciò che non sarebbe corretto, considerata la previsione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo cui "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti é stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

Il potere sanzionatorio in capo alla controparte sembrerebbe dunque estinto in modo definitivo ed insanabile.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Violazione dell'art. 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione. Violazione del principio generale di autodeterminazione ed autolimitazione delle amministrazioni pubbliche. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa pubblica amministrazione. Violazione dei principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

2.1)L'art. 4, comma 2, del Regolamento Isvap del 2006 prevede che i Servizi dell'Istituto concludano la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscano gli esiti al Servizio Sanzioni, con apposita relazione motivata entro 90 giorni dal ricevimento delle

memorie difensive (ovvero, dall'audizione della Compagnia). La stessa disposizione regolamentare precisa che, in assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione, i Servizi dell'Istituto provvedano all'invio della relazione motivata in questione entro i 90 giorni successivi alla data di notifica dell'atto di contestazione. Il successivo art. 5, comma 2, del regolamento ISVAP, dispone che, nella fase conclusiva del procedimento sanzionatorio, il provvedimento motivato adottato dal Presidente sia notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro 90 giorni dal ricevimento della relazione motivata da parte del Servizio Sanzioni. Ebbene, Isvap avrebbe superato questi termini endoprocedimentali che essa stessa si era data come autolimitazione.

3)Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990. eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della totale assenza di motivazione. Violazione dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento. Violazione del principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della irrazionalità e della illogicità manifesta.

3.1)Se anche l'amministrazione avesse potuto superare i termini di cui al motivo precedente di diritto, ciò sarebbe potuto avvenire solo in virtù di un'adeguata e specifica motivazione contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Non si comprenderebbe, infatti, come possa razionalmente giustificarsi il tempo che ISVAP ha impiegato per emettere un provvedimento definitivo, la cui istruttoria risultava praticamente conclusa ben oltre un anno prima.

ISVAP avrebbe omesso, senza alcuna apparente necessità (e comunque senza motivazione), di concludere il procedimento sanzionatorio, superando ogni più ragionevole criterio di durata del procedimento.

4)Violazione e falsa applicazione dell'art. 315 del d.lgs. e 209/05. Violazione e falsa applicazione del principio generale di proporzionalità fra antigiuridicità accertata e sanzione inflitta. Violazione e falsa applicazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio generale di motivazione delle sanzioni amministrative.

4.1)E' principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui l'ammontare di una sanzione deve essere sempre adeguatamente motivato e, in termini più generali, determinato – laddove non vi siano ragioni particolari - nella misura minima prevista dalla normativa di differimento.

L'Isvap non si è costituita in giudizio.

Con memoria depositata il 7 giugno 2016, la società ricorrente insiste per l'accoglimento del gravame.

All'udienza del 24 giugno 2016, Ivass si è costituita in giudizio chiedendo il differimento della causa per abbinamento ad altre pendenti, in cui si controverte della stessa problematica inerente la durata del procedimento disciplinare.

Parte ricorrente si oppone alla costituzione tardiva di Ivass.

La causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene ammissibile la costituzione di Ivass ma dichiara inutilizzabili i suoi scritti difensivi siccome prodotti tardivamente.

La difesa dell'Istituto ha comunque potuto esporre le proprie controdeduzioni nel corso della discussione orale della causa, soffermandosi in particolare sulla tempistica del procedimento disciplinare, cui ha replicato parte ricorrente.

Parte ricorrente avversa l'ordinanza n. 75/2010, meglio in premessa indicata, con la quale l'Isvap le ha ingiunto il pagamento della sanzione disciplinare di euro 30.000,00 per violazione dei termini entro i quali essa avrebbe dovuto formalizzare l'offerta o il diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato, stabiliti dagli artt. 149 e 150 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 8 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in ordine al sinistro del ramo R.C. per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento diretta ricevuta l'11 dicembre 2007 (danno a cose) non è stata formulata offerta ovvero comunicati i motivi di diniego dell'offerta, con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (9 febbraio 2008).

L'interessata deduce una serie di motivi di natura formale e sostanziale.

Il ricorso è infondato.

La società istante, con il primo motivo, deduce che l'atto di contestazione degli addebiti le sarebbe stato notificato allorquando il potere sanzionatorio si era già estinto.

La censura non ha pregio.

Dispone l'art. 326 del D.Lgs. n. 209 del 2005 che la contestazione degli addebiti deve essere effettuata nei termini di 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Il Regolamento ISVAP n. 1 del 2006, all'art. 3, comma 2, dispone che il termine per la notifica della contestazione degli addebiti decorre dall'accertamento dei fatti.

Il riscontro del rispetto di tale termine – ritenuto violato dalla società ricorrente - si traduce nella individuazione della portata da attribuirsi alla nozione di accertamento dell'infrazione e di accertamento dei fatti, rispettivamente richiamati nelle norme citate (cfr TAR Lazio sez. II, n. 2544/2014).

L'impostazione sottesa alla censura di parte ricorrente, nell'ancorare la decorrenza del suddetto termine all'espletamento degli accertamenti interni effettuati dall'Istituto, lascia fuori dal perimetro di tale nozione gli elementi acquisibili grazie all'interlocuzione procedimentale con la parte interessata, che dalla stessa vengono ritenuti pleonastici in quanto gli elementi fattuali in possesso di Isvap avrebbero dovuto ritenersi già sufficienti ad individuare la sussistenza di una possibile violazione e ad imporre la notifica dell'atto di contestazione a prescindere dalla comunicazione del 5 gennaio 2009.

Trattasi di impostazione non convincente ed in contrasto con la *ratio* sottesa alle richiamate norme regolamentari, essendo l'interlocuzione con la parte interessata, come sollecitata dalla richiesta di chiarimenti, funzionale alla delimitazione del fatto e dell'infrazione, cosicché solo una volta acquisite tutte le informazioni ed ottenuti i necessari chiarimenti può ritenersi che l'Istituto sia in grado di avere cognizione dell'infrazione e, su tale base, procedere alla contestazione degli addebiti (cfr TAR Lazio sez. II, n. 2544/2014).

Un accertamento dei fatti che prescindendo dalla preventiva acquisizione di chiarimenti ed informazioni da parte del soggetto coinvolto, oltre che risultare in contrasto con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra le parti, avrebbe il negativo effetto dell'apertura di procedimenti sanzionatori riferiti a fattispecie il cui carattere di illiceità potrebbe essere escluso alla luce dei chiarimenti forniti dagli interessati.

Ai fini dell'apprezzamento dell'infrazione non può dunque ritenersi sufficiente il compimento degli accertamenti ispettivi da parte dell'Istituto, in esito ai quali può emergere la percezione della sussistenza di profili di illecito, la cui conferma tuttavia, ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio con la contestazione degli addebiti, deve avvenire sulla base di un confronto in contraddittorio con le parti interessate, al fine di confermare o delineare più compiutamente profili di criticità in ipotesi sanzionabili, da porre a base della contestazione degli addebiti.

Il carattere imprescindibile di tale fase di acquisizione di ulteriori atti ed informazioni, successivamente allo svolgimento di accertamenti ispettivi, sulla base di una interlocuzione con le parti interessate, è da ricondursi – come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa -, oltre che ai principi che presidono l'azione amministrativa, al carattere spesso complesso sia degli accertamenti che delle valutazioni proprie delle procedure sanzionatorie di competenza delle Autorità indipendenti, cosicché la rilevazione dei fatti nella loro materialità – come desumibile dagli accertamenti ispettivi - non è di per sé sufficiente a legittimamente fondare l'adozione di un atto di contestazione degli addebiti, non coincidendo tale materialità dei fatti con l'accertamento dell'infrazione e non potendo conseguire il procedimento sanzionatorio alla mera percezione dei fatti materiali acquisita nel corso delle ispezioni, dovendo alla stessa seguire una complessa attività valutativa di tutti gli elementi di rilievo, come anche forniti dalla parte interessata attraverso le proprie controdeduzioni e risposte alle richieste di chiarimenti ed informazioni, tenuto conto della complessità della ricostruzione delle condotte e dell'accertamento della loro riconducibilità al paradigma normativo sanzionatorio di riferimento.

Sotto un profilo generale, deve inoltre osservarsi che, con riferimento alla questione inerente alla tempestività dell'atto di contestazione, per consolidata giurisprudenza, il momento dall'accertamento, da cui far decorrere il termine per la notifica della contestazione, non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza dello stesso che siano ritenute necessarie da parte degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto (ex multis, Tar Lazio, Roma, I, 15 novembre 2006, n. 12427; 19 aprile 2007, n. 3474; 21 giugno 2010 n. 19659; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 marzo 2005, n. 5921).

Avuto specifico riguardo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che con nota del 12/12/2008 sono stati richiesti chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi disposti dagli artt. 149 e 150 del D.Lgs n. 209 del 2005 e dall'art. 8 del DPR n. 254 del 2006 cui la società Fondiaria Sai ha dato riscontro il 5/1/2009.

La necessità di disporre accurati accertamenti in ordine alla consistenza dei fatti ed alla entità della presunta violazione è testimoniata dalla non semplicità degli accertamenti preliminari, dovendo pertanto il termine perentorio di 120 giorni per la notificazione della contestazione degli addebiti ritenersi decorrere dalla data del 5 gennaio 2009 per l'effetto risultando lo stesso pienamente rispettato a fronte dell'adozione dell'atto di contestazione formalizzato il 27 aprile 2009 e portato a notifica il giorno successivo.

Sempre con riferimento a profili procedurali, denuncia parte ricorrente l'intervenuta violazione del termine di 90 giorni previsto dagli artt. 4, c. 2 e 5, c. 2 del Regolamento ISVAP n. 1 del 2006, che deve intercorrere rispettivamente per la conclusione della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio da parte dei Servizi dell'Istituto e tra la data di ricevimento dal parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto e la notifica all'interessato del provvedimento motivato del Presidente.

Parametri temporali della proposta censura sono: la data dell'atto di contestazione; il mancato deposito di memorie difensive da parte di Fondiaria-Sai; il termine di conclusione della fase istruttoria, giunto asseritamente a scadenza il 3 agosto 2009; l'invio della relazione motivata attestante gli esiti dell'istruttoria con sessanta giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal Regolamento.

L'iter procedimentale seguito da Isvap evidenzerebbe il superamento dei termini che lo stesso istituto si è dati.

La censura non merita favorevole esame, non potendo accedersi alla tesi di parte ricorrente, sottesa alla stessa, della natura perentoria del termine di 90 giorni.

Al riguardo, deve osservarsi che la scansione temporale delle varie fasi del procedimento volto all'accertamento di illeciti sanzionabili con pene pecuniarie amministrative è dettata dalla disciplina regolamentare di cui al Regolamento ISVAP n. 1 del 2006, il cui art. 3, comma 2, dispone che l'atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.

L'art. 4, comma 1, dello stesso regolamento prevede che, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione, i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell'Istituto memorie difensive o altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente o attraverso propri rappresentanti.

Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione se successiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, i servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata; in assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi dell'Istituto provvedono a tali adempimenti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma.

L'art. 5, comma 2, dello stesso Regolamento stabilisce che il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell'Istituto.

L'art. 5, comma 4, del regolamento prescrive che il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio (avvio che, alla luce dell'art. 3, comma 4 del regolamento stesso, si verifica con la notifica dell'atto di contestazione).

Posto che la prospettata violazione del termine endoprocedimentale di 90 giorni - che deve intercorrere tra la notifica del provvedimento motivato adottato dal Presidente ed il ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto - presuppone la natura perentoria di tale termine, la illustrata scansione temporale che gli artt.

4 e 5 del Regolamento ISVAP n. 1 del 2006 fissano ai fini dello svolgimento dell'iter procedimentale preordinato all'eventuale accertamento di una fattispecie suscettibile di determinare l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, depongono al contrario per la natura ordinatoria dei termini ivi fissati, per come peraltro confermato da un costante orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sentenze nn. 649, 650, 651 e 652 del 2010; nn. 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8546, 8555 e 8557 del 2011; n. 3893 del 2012; 3896 del 2012; Sez. II, 6 maggio 2013 n. 4450).

Se il mancato rispetto di un termine perentorio determina una conseguenza particolarmente incisiva, quale quella della decadenza dall'esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente – e senza alcun margine di dubbio – prevista e disciplinata (ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta).

Il termine che parte ricorrente sostiene sia stato violato ha chiaramente funzione acceleratoria dell'attività istruttoria ed è posto ad esclusiva tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa, in funzione, quindi, meramente organizzativa.

Deve in sostanza ritenersi che, mentre il potere sanzionatorio si consuma, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento n. 1 del 2006, nel caso in cui il procedimento non si concluda entro due anni dalla data del suo avvio - dovendo attribuirsi unicamente a tale termine carattere decadenziale, pur se non espressamente previsto dalla norma, in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione – la scansione endoprocedimentale, vale a dire l'arco temporale entro il quale devono essere svolte le varie fasi del procedimento, si rivela preordinata ad assolvere esigenze di carattere meramente organizzativo e non già di garanzia dell'incolpato, atteso che, come osservato, al soddisfacimento di tale finalità è preordinata (esclusivamente) la previsione del termine finale (cfr TAR Lazio sez. II, n. 2544/2014).

Di talché, una volta esercitato il potere nel termine di due anni previsto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento, i termini endoprocedimentali, assolvendo ad una funzione di organizzazione dell'attività dell'Istituto, sono sostanzialmente irrilevanti per il destinatario del procedimento.

Alle medesime conclusioni si perviene sulla base dei consolidati canoni generali del diritto amministrativo che richiedono che la natura perentoria di un termine, determinando il suo mancato rispetto la grave conseguenza della decadenza dall'esercizio del potere cui è apposto, deve essere regolata espressamente dalla fonte normativa (con la qualifica di perentorietà del termine, con la diretta regolazione degli effetti del suo infruttuoso decorso, con la previsione di un potere sostitutivo etc..., a seconda delle caratteristiche del procedimento), ovvero deve emergere inequivocabilmente dalla funzione adempiuta dal termine stesso.

Applicando tali principi alla fattispecie procedimentale di cui trattasi, deve quindi riconoscersi – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – che la seconda ipotesi ricorre per il termine di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento: invero, anche se la relativa disposizione non lo qualifica espressamente come perentorio, la durata di due anni, decorrente dalla data di avvio come sopra individuata, del percorso sanzionatorio (e la conseguente consumazione del relativo potere dell'Isvap al suo infruttuoso decorso) assolve ad una chiara funzione di garanzia del destinatario sui tempi massimi di adozione della sanzione.

Di contro, deve rilevarsi che il termine endoprocedimentale invocato dal ricorrente di cui ai ridetti art. 4, comma 2 e 5, comma 2, che regolamentano la tempistica di una trasmissione

interna agli uffici dell'Istituto, in quanto espressione di una funzione organizzativa ed acceleratoria dell'attività istruttoria, presentano un carattere meramente ordinatorio, servente al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa.

In altre e più sintetiche parole, nell'ambito del termine massimo finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, di cui agli articoli citati, gli ulteriori termini regolamentari, di natura endoprocedimentale e di carattere organizzatorio, risultano irrilevanti ai fini di garanzia dell'incolpato, già congruamente assolti dal primo.

Ad avvalorare tale conclusione, con corrispondente erroneità del presupposto su cui si basa la censura formulata da parte ricorrente, interviene il rilievo che il previsto termine di 90 giorni viene fatto decorrere non già da un atto di natura decisoria, ma da una mera comunicazione interna agli uffici dell'Istituto, destinato a subire uno scrutinio, di ammissibilità e di fondatezza, riservato al Servizio Sanzioni, cosicchè al predetto termine deve essere assegnata natura ordinatoria e riconosciuta una mera funzione acceleratoria, laddove la posizione dell'incolpato è tutelata e presidiata, in funzione di garanzia e di protezione della propria sfera giuridica, anche in funzione della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, dalla previsione del termine complessivo di due anni di durata del procedimento sanzionatorio.

Inoltre, sotto un profilo sistematico di più ampio respiro, deve aversi riguardo al principio generale secondo cui i termini stabiliti dalle norme devono essere intesi come ordinatori a meno che non siano esplicitamente dichiarati perentori, il che non è stabilito in alcun modo dalla normativa di settore con riferimento al termine di 90 giorni di cui parte ricorrente lamenta l'intervenuta violazione.

Risultando, quindi, nella fattispecie all'esame, rispettato il termine biennale per la conclusione del procedimento, non è idoneo ad inficiarne la sua legittimità il superamento del termine di 90 giorni nei sensi censurati dalla ricorrente, nella considerazione che si tratta di termini ordinatori che regolano la scansione endoprocedimentale, il che conduce al rigetto della esaminata censura.

Le considerazioni che precedono valgono a rigetto anche del terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta un deficit motivazionale nella parte in cui l'impugnata ordinanza ometterebbe di esplicitare le ragioni per le quali l'amministrazione ha superato i termini appena esaminati.

Sotto un profilo sostanziale, propriamente riguardante la gravata ordinanza ingiunzione, deduce parte ricorrente l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione con riferimento al quantum, in quanto asseritamente non sorretta da adeguata motivazione in ordine al suo ammontare.

La censura non merita favorevole esame.

Dalla lettura della gravata ordinanza emerge come la determinazione della sanzione sia avvenuta sulla scorta della motivata relazione dei Servizi dell'Istituto ed in ragione della ritenuta gravità delle violazioni, tenuto conto del comportamento omissivo protrattosi per oltre 150 giorni dalla scadenza del termine utile finale. Un ritardo ritenuto da Isvap notevole e non giustificato (nessuna memoria procedimentale, né successivi elementi di fatto sono stati allegati dalla società a propria discolpa o giustificazione), che assume rilevanza decisiva alla luce dei particolari interessi pubblici che la norma di riferimento intende tutelare.

La determinazione della sanzione è avvenuta, dunque, valutando la condotta ed applicando i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 326, comma 5, ultima parte, del D.Lgs. n. 209 del 2005 che al primo fa espresso richiamo.

Le prefate considerazioni consentono di delibare negativamente le censure con cui parte ricorrente lamenta il carattere eccessivo e non proporzionato della sanzione irrogata.

Va soggiunto, che la società ricorrente – come da essa stessa affermato in ricorso – “è una delle maggiori Compagnie di assicurazione e gestisce il portafoglio di RC Auto più vasto nel nostro Paese”; tale circostanza non può essere trascurata nello scrutinio di legittimità della sanzione applicata alla fattispecie.

La valutazione della dimensione economica e dell'importanza del responsabile dell'illecito, prescritta dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, risponde alla finalità di garantire l'effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza, coerentemente con il rilievo da attribuire alla dimensione economica del responsabile al fine del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale.

Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario, come confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 come novellato dalla legge n. 15 del 2005.

Tale principio, si articola nei distinti profili inerenti l'idoneità, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito, risultando in virtù di tale parametro legittimo l'esercizio del potere se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; la necessità, ovvero l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, dovendo in virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei cadere su quella che comporti il minor sacrificio; l'adeguatezza, ovvero la tollerabilità della restrizione per il privato, risultando, in virtù di tale parametro, legittimo l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.

La coerente e corretta applicazione di tali parametri non può, quindi, prescindere dalla valutazione della dimensione economica del responsabile dell'illecito al fine di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, con conseguente legittimità, sul punto, della gravata ordinanza.

In conclusione, deve disporsi il rigetto della proposta azione impugnatoria.

La complessità della controversia e la parziale novità di alcune questioni costituiscono eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Il Segretario

PUBBLICATO II 8/8/2016

**SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione
Seconda Ter n. 09233/2016**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2010, proposto da:
Società Fondiaria Sai Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Neri Baldi, con domicilio eletto
presso Francesco Cappellini in Roma, Via Salaria, 320;

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

nei confronti di

Soc. Consap Spa Gestione Autonoma Fondo di Garanzia Vittime della Strada;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione n. 103/10: pagamento sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
art. 315, co. 2 d.lgs. 209/05.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società Fondiaria SAI impugna l'ordinanza n. 103/10, datata 12 gennaio 2010, con la quale il Presidente ISVAP ha ordinato ed ingiunto alla odierna ricorrente "di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 315, c. 2 del D.Lgs n. 209 del 2005, per la violazione accertata, la somma di euro 60.000,00.

L'intimata Amministrazione ha formalizzato l'atto di contestazione in data 27 aprile 2009, avviato a notifica il successivo giorno 28 e pervenuto al domicilio della ricorrente il seguente 4 maggio.

Con l'atto di avvio del procedimento è stata contestata alla società istante "la violazione dei termini per la formulazione dell'offerta o del diniego dell'offerta al danneggiato stabiliti dagli artt. 149 e 150 del D.Lgs n. 209/2005 e dall'art. 8 del DPR 18 luglio 2006, n. 254, relativa a sinistro r.c. auto n. per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento diretto ricevuta l'11 dicembre 2007 (danno a persona), non è stata formulata offerta ovvero comunicati i motivi di diniego dell'offerta con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (10 marzo 2008)".

Fondiaria-SAI non ha presentato alcuna memoria difensiva.

La ricorrente riferisce, tuttavia, di avere "rappresentato che, a fronte della richiesta di risarcimento diretto per danno alla persona, pervenuta l'11 dicembre 2007, il diniego motivato era stato formalizzato, sia pure in data 12 settembre 2008. Di tale circostanza il servizio sanzioni ISVAP avrebbe preso atto in sede di emanazione dell'ordinanza, precisando che doveva attribuirsi valenza di mero refuso materiale all'affermazione contenuta nell'atto di contestazione, laddove si parlava di omessa comunicazione del diniego anziché di ritardo superiore a 120 giorni dalla scadenza del termine. In altri termini, è accertato e non contestato che la ricorrente non aveva omesso di formulare l'offerta, ma aveva esternato un diniego motivato, sia pure in ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa generale di riferimento".

Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare (ordinanza ingiunzione impugnata) è stato adottato il giorno 12 gennaio 2010, avviato a notifica il successivo giorno 13 e pervenuto al domicilio della ricorrente il seguente giorno 18.

ISVAP ha così motivato il provvedimento sanzionatorio: <<Rilevato che con atto ... del 27 aprile 2009 ... è stata formulata contestazione per: violazione dei termini per la formulazione dell'offerta o del diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato stabiliti dagli artt. 149 e 150 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 8 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 relativa al sinistro del ramo r.c. auto ... per il quale a fronte di una richiesta di risarcimento diretto ricevuta l'11 dicembre 2007 (danno a persone) non è stata formulata offerta ovvero comunicati i motivi di diniego dell'offerta con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (10 marzo 2008) che la sanzione indicata nell'atto di contestazione è pari nel minimo ad euro 20.000,00 e nel massimo ad euro 60.000,00; Considerato che la fase istruttoria ... è stata svolta dal Servizio Tutela dell'Autorità ed i relativi esiti sono stati riferiti al Servizio Sanzioni dell'Autorità stessa con relazione motivata del 2 ottobre 2009, ai fini della predisposizione degli atti conclusivi del procedimento da sottoporre al Presidente per la decisione ... Rilevato che nella suddetta relazione motivata il Servizio Tutela degli utenti ha illustrato i fatti, documenti istruttori ed i seguenti elementi: a) Eccezioni formulate dall'impresa – l'impresa non ha presentato memorie difensive avverso l'atto di contestazione né ha fatto richiesta di audizione; b) Valutazioni effettuate dal Servizio – in assenza di scritti

difensivi e di audizione dell'impresa, il Servizio ha confermato la contestazione formulata; c)Valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione – il Servizio non ha segnalato specifici elementi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione. Proposta conclusiva – Il Servizio Tutela degli utenti ha conclusivamente ritenuto che sussista l'illecito contestato ... ed ha pertanto proposto l'applicazione della sanzione prevista per legge; Rilevato che il Servizio Sanzioni ha verificato la ritualità e completezza degli adempimenti istruttori in relazione all'atto di contestazione; esaminate le risultanze istruttorie di cui alla relazione motivata e ad integrazione delle argomentazioni e valutazioni in essa contenute, ha rilevato la particolare gravità della condotta dell'impresa nell'istruttoria del sinistro. Ed infatti: dalla documentazione in atti ... si evince ... che il 12 settembre 2008, con un ritardo comunque ben oltre 120 giorni dalla scadenza del termine finale, a fronte di una richiesta danni ricevuta l'11 dicembre 2007, è stato formulato diniego dell'offerta il fatto storico indicato nella contestazione del 27 aprile 2009 risulta identico a quello prospettato dall'impresa con lettera del 5 gennaio 2009 ... Conseguentemente deve considerarsi rispettato il principio ... della corrispondenza tra contestazione della violazione e sanzione irrogata e salvaguardato il diritto di difesa ... Considerato che in relazione alla violazione come conclusivamente sopra accertata e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 326, c. 5, ultima parte del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 risulta congrua, attesa la particolare gravità del comportamento dell'impresa il cui ritardo si è protratto oltre i 150 giorni dalla scadenza del termine utile finale, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 325, c. 2 del medesimo decreto, pari al massimo edittale di euro 60.000,00; Ordina ed ingiunge ... di pagare ... la somma di euro 60.000,00".

Nel gravarsi avverso l'ordinanza n. 103/2010, parte ricorrente deduce i seguenti vizi-motivi:

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 326, comma 1. del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 3 del regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006. Violazione falsa applicazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981. n. 689.

1.1)L'atto di contestazione é stato notificato a Fondiaria solo in data 4 maggio 2009 a fronte di una infrazione che risultava accertata già alla fine del 2008.

Sembrirebbe che l'amministrazione abbia cercato di ricondurre il *dies a quo* del procedimento alla avvenuta totale acquisizione dei documenti istruttori e non al momento - necessariamente anteriore - della conoscenza della presunta anti giuridicità del ritardo in contestazione.

Ciò non apparirebbe corretto, considerato che l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, prevede che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti é stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

Il potere sanzionatorio in capo alla controparte sembrerebbe dunque estinto in modo definitivo ed insanabile.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Violazione dell'art. 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione. Violazione del principio generale di autodeterminazione ed autolimitazione delle amministrazioni pubbliche. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa pubblica amministrazione. Violazione dei principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

2.1) L'art. 4, comma 2, del Regolamento Isvap del 2006 prevede che i Servizi dell'Istituto concludano la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscano gli esiti al Servizio Sanzioni, con apposita relazione motivata entro 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive (ovvero, dall'audizione della Compagnia). La stessa disposizione regolamentare precisa che, in assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione, i Servizi dell'Istituto provvedano all'invio della relazione motivata in questione entro i 90 giorni successivi alla data di notifica dell'atto di contestazione.

Il successivo art. 5, comma 2, del regolamento ISVAP, dispone che, nella fase conclusiva del procedimento sanzionatorio, il provvedimento motivato adottato dal Presidente sia notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro 90 giorni dal ricevimento della relazione motivata da parte del Servizio Sanzioni.

Ebbene, Isvap avrebbe superato questi termini endoprocedimentali che essa stessa si era data come autolimitazione.

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990. eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della totale assenza di motivazione. Violazione dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento. Violazione del principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della irrazionalità e della illogicità manifesta.

3.1) Se anche l'amministrazione avesse potuto superare i termini di cui al motivo precedente di diritto, ciò sarebbe potuto avvenire solo in virtù di un'adeguata e specifica motivazione contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Non si comprende, infatti, come si possa razionalmente giustificare il tempo che ISVAP ha impiegato per emettere un provvedimento definitivo, la cui istruttoria risultava praticamente conclusa ben oltre un anno prima.

ISVAP avrebbe omesso, senza alcuna apparente necessità (e comunque senza motivazione), di concludere il procedimento sanzionatorio, superando ogni più ragionevole criterio di durata del procedimento.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 315 del d.lgs. e 209/05. Violazione e falsa applicazione del principio generale di proporzionalità fra antigiuridicità accertata e sanzione inflitta. Violazione e falsa applicazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio generale di motivazione delle sanzioni amministrative.

4.1) E' principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui l'ammontare di una sanzione deve essere sempre adeguatamente motivato e, in termini più generali, determinato – laddove non vi siano ragioni particolari - nella misura minima prevista dalla normativa di differimento.

L'Isvap non si è costituita in giudizio.

Con memoria depositata il 7 giugno 2016, la società ricorrente insiste per l'accoglimento del gravame.

All'udienza del 24 giugno 2016, Ivass si è costituita in giudizio chiedendo il differimento della causa per abbinamento ad altre pendenti, in cui si controverte della stessa problematica inerente la durata del procedimento disciplinare.

Parte ricorrente si è opposta alla costituzione tardiva di Ivass.

La causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio dichiara ammissibile la costituzione di Ivass (dovendosi riconoscere il diritto alla parte resistente di difendersi, così come previsto dall'art. 24 della Costituzione) ma inutilizzabili i suoi scritti difensivi siccome prodotti tardivamente (oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza, incorrendo nella decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio).

La difesa dell'Istituto ha comunque potuto esporre le proprie ragioni nel corso della discussione orale della causa, soffermandosi in particolare sulla tempistica del procedimento disciplinare, cui ha replicato parte ricorrente.

Parte ricorrente avversa l'ordinanza n. 103/2010, meglio in premessa indicata, con la quale l'Isvap le ha ingiunto il pagamento della sanzione disciplinare di euro 60.000,00 per violazione dei termini entro i quali essa avrebbe dovuto formalizzare l'offerta o il diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato, stabiliti dagli artt. 149 e 150 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 8 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in ordine al sinistro del ramo R.C. per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento diretto ricevuta l'11 dicembre 2007 (danno a persone) non è stata formulata offerta ovvero comunicati i motivi di diniego dell'offerta, con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (10 marzo 2008).

L'interessata deduce una serie di motivi di natura formale e sostanziale.

Il ricorso è infondato.

La società istante, con il primo motivo, deduce che l'atto di contestazione degli addebiti sarebbe stato notificato allorquando il potere sanzionatorio si era già estinto.

La censura non ha pregio.

Dispone l'art. 326 del D.Lgs. n. 209 del 2005 che la contestazione degli addebiti deve essere effettuata nei termini di 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Il Regolamento ISVAP n. 1 del 2006, all'art. 3, comma 2, dispone che il termine per la notifica della contestazione degli addebiti decorre dall'accertamento dei fatti.

Il riscontro del rispetto di tale termine – ritenuto violato dalla società ricorrente - si traduce nella individuazione della portata da attribuirsi alla nozione di accertamento dell'infrazione e di accertamento dei fatti, rispettivamente richiamati nelle norme citate (cfr TAR Lazio sez. II, n. 2544/2014).

L'impostazione sottesa alla censura di parte ricorrente, nell'ancorare la decorrenza del suddetto termine all'espletamento degli accertamenti interni effettuati dall'Istituto, lascia fuori dal perimetro di tale nozione gli elementi acquisibili grazie all'interlocuzione procedimentale con la parte interessata, che dalla stessa vengono ritenuti pleonastici in quanto gli elementi

fattuali in possesso di Isvap avrebbero dovuto ritenersi già sufficienti ad individuare la sussistenza di una possibile violazione e ad imporre la notifica dell'atto di contestazione a prescindere dalla comunicazione del 5 gennaio 2009.

Trattasi di impostazione non convincente ed in contrasto con la ratio sottesa alle richiamate norme regolamentari, essendo l'interlocuzione con la parte interessata, come sollecitata dalla richiesta di chiarimenti, funzionale alla delimitazione del fatto e dell'infrazione, cosicché solo una volta acquisite tutte le informazioni ed ottenuti i necessari chiarimenti può ritenersi che l'Istituto sia in grado di avere cognizione dell'infrazione e, su tale base, procedere alla contestazione degli addebiti (cfr TAR Lazio sez. II, n. 2544/2014).

Un accertamento dei fatti che prescinda dalla preventiva acquisizione di chiarimenti ed informazioni da parte del soggetto coinvolto, oltre che risultare in contrasto con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra le parti, avrebbe il negativo effetto dell'apertura di procedimenti sanzionatori riferiti a fattispecie il cui carattere di illiceità potrebbe essere escluso alla luce dei chiarimenti forniti dagli interessati.

Ai fini dell'apprezzamento dell'infrazione non può dunque ritenersi sufficiente il compimento degli accertamenti ispettivi da parte dell'Istituto, in esito ai quali può emergere la percezione della sussistenza di profili di illecito, la cui conferma tuttavia, ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio con la contestazione degli addebiti, deve avvenire sulla base di un confronto in contraddittorio con le parti interessate, al fine di confermare o delineare più compiutamente profili di criticità in ipotesi sanzionabili, da porre a base della contestazione degli addebiti.

Il carattere imprescindibile di tale fase di acquisizione di ulteriori atti ed informazioni, successivamente allo svolgimento di accertamenti ispettivi, sulla base di una interlocuzione con le parti interessate, è da ricondursi – come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa -, oltre che ai principi che presidono l'azione amministrativa, al carattere spesso complesso sia degli accertamenti che delle valutazioni proprie delle procedure sanzionatorie di competenza delle Autorità indipendenti, cosicché la rilevazione dei fatti nella loro materialità – come desumibile dagli accertamenti ispettivi - non è di per sé sufficiente a legittimamente fondare l'adozione di un atto di contestazione degli addebiti, non coincidendo tale materialità dei fatti con l'accertamento dell'infrazione e non potendo conseguire il procedimento sanzionatorio alla mera percezione dei fatti materiali acquisita nel corso delle ispezioni, dovendo alla stessa seguire una complessa attività valutativa di tutti gli elementi di rilievo, come anche forniti dalla parte interessata attraverso le proprie controdeduzioni e risposte alle richieste di chiarimenti ed informazioni, tenuto conto della complessità della ricostruzione delle condotte e dell'accertamento della loro riconducibilità al paradigma normativo sanzionatorio di riferimento.

Sotto un profilo generale, deve inoltre osservarsi che, con riferimento alla questione inerente alla tempestività dell'atto di contestazione, per consolidata giurisprudenza, il momento dall'accertamento, da cui far decorrere il termine per la notifica della contestazione, non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza dello stesso che siano ritenute necessarie da parte degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto (*ex multis*, Tar Lazio, Roma, I, 15 novembre 2006, n. 12427; 19 aprile 2007, n. 3474; 21 giugno 2010 n. 19659; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 marzo 2005, n. 5921).

Avuto specifico riguardo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che con nota del 12/12/2008 sono stati richiesti chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi disposti dagli artt. 149 e 150 del D.Lgs n. 209 del 2005 e dall'art. 8 del DPR n. 254 del 2006 cui la società Fondiaria Sai ha dato riscontro il 5/1/2009.

La necessità di disporre accurati accertamenti in ordine alla consistenza dei fatti ed alla entità della presunta violazione è testimonianza della non semplicità degli accertamenti preliminari, dovendo pertanto il termine perentorio di 120 giorni per la notificazione della contestazione degli addebiti ritenersi decorrere dalla data del 5 gennaio 2009 per l'effetto risultando lo stesso pienamente rispettato a fronte dell'adozione dell'atto di contestazione formalizzato il 27 aprile 2009 e portato a notifica il giorno successivo.

Sempre con riferimento a profili procedurali, denuncia parte ricorrente l'intervenuta violazione del termine di 90 giorni previsto dagli artt. 4, c. 2 e 5, c. 2 del Regolamento ISVAP n. 1 del 2006, che deve intercorrere rispettivamente per la conclusione della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio da parte dei Servizi dell'Istituto e tra la data di ricevimento dal parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto e la notifica all'interessato del provvedimento motivato del Presidente.

Parametri temporali della proposta censura sono: la data dell'atto di contestazione; il mancato deposito di memorie difensive da parte di Fondiaria-Sai; il termine di conclusione della fase istruttoria, giunto asseritamente a scadenza il 3 agosto 2009; l'invio della relazione motivata attestante gli esiti dell'istruttoria con sessanta giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal Regolamento; l'ordinanza ingiunzione pervenuta a domicilio della ricorrente in data 13 gennaio 2010, quindi oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione della relazione motivata.

L'iter procedimentale seguito da Isvap evidenzerebbe il superamento dei termini che lo stesso istituto si è dati.

La censura non merita favorevole esame, non potendo accedersi alla tesi di parte ricorrente, sottesa alla stessa, della natura perentoria del termine di 90 giorni.

Al riguardo, deve osservarsi che la scansione temporale delle varie fasi del procedimento volto all'accertamento di illeciti sanzionabili con pene pecuniarie amministrative è dettata dalla disciplina regolamentare di cui al Regolamento ISVAP n. 1 del 2006, il cui art. 3, comma 2, dispone che l'atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.

L'art. 4, comma 1, dello stesso regolamento prevede che, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione, i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell'Istituto memorie difensive o altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente o attraverso propri rappresentanti.

Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione se successiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, i servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata; in assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi dell'Istituto provvedono a tali adempimenti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma.

L'art. 5, comma 2, dello stesso Regolamento stabilisce che il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell'Istituto.

L'art. 5, comma 4, del regolamento prescrive che il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio (avvio che, alla luce dell'art. 3, comma 4 del regolamento stesso, si verifica con la notifica dell'atto di contestazione).

Posto che la prospettata violazione del termine endoprocedimentale di 90 giorni - che deve intercorrere tra la notifica del provvedimento motivato adottato dal Presidente ed il ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto – presuppone la natura perentoria di tale termine, la illustrata scansione temporale che gli artt. 4 e 5 del Regolamento ISVAP n. 1 del 2006 fissano ai fini dello svolgimento dell'iter procedimentale preordinato all'eventuale accertamento di una fattispecie suscettibile di determinare l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, depone al contrario per la natura ordinatoria dei termini ivi fissati, per come peraltro confermato da un costante orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sentenze nn. 649, 650, 651 e 652 del 2010; nn. 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8546, 8555 e 8557 del 2011; n. 3893 del 2012; 3896 del 2012; Sez. II, 6 maggio 2013 n. 4450).

Se il mancato rispetto di un termine perentorio determina una conseguenza particolarmente incisiva, quale quella della decadenza dall'esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente – e senza alcun margine di dubbio – prevista e disciplinata (ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta).

Il termine che parte ricorrente sostiene sia stato violato ha chiaramente funzione acceleratoria dell'attività istruttoria ed è posto ad esclusiva tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa, in funzione, quindi, meramente organizzativa.

Deve in sostanza ritenersi che, mentre il potere sanzionatorio si consuma, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento n. 1 del 2006, nel caso in cui il procedimento non si concluda entro due anni dalla data del suo avvio - dovendo attribuirsi unicamente a tale termine carattere decadenziale, pur se non espressamente previsto dalla norma, in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione – la scansione endoprocedimentale, vale a dire l'arco temporale entro il quale devono essere svolte le varie fasi del procedimento, si rivela preordinata ad assolvere esigenze di carattere meramente organizzativo e non già di garanzia dell'incolpato, atteso che, come osservato, al soddisfacimento di tale finalità è preordinata (esclusivamente) la previsione del termine finale (cfr TAR Lazio sez. II, n. 2544/2014).

Di talché, una volta esercitato il potere nel termine di due anni previsto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento, i termini endoprocedimentali, assolvendo ad una funzione di organizzazione dell'attività dell'Istituto, sono sostanzialmente irrilevanti per il destinatario del procedimento.

Alle medesime conclusioni si perviene sulla base dei consolidati canoni generali del diritto amministrativo che richiedono che la natura perentoria di un termine, determinando il suo mancato rispetto la grave conseguenza della decadenza dall'esercizio del potere cui è apposto, deve essere regolata espressamente dalla fonte normativa (con la qualifica di perentorietà del termine, con la diretta regolazione degli effetti del suo infruttuoso decorso,

con la previsione di un potere sostitutivo etc..., a seconda delle caratteristiche del procedimento), ovvero deve emergere inequivocabilmente dalla funzione adempiuta dal termine stesso.

Applicando tali principi alla fattispecie procedimentale di cui trattasi, deve quindi riconoscersi – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – che la seconda ipotesi ricorre per il termine di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento: invero, anche se la relativa disposizione non lo qualifica espressamente come perentorio, la durata di due anni, decorrente dalla data di avvio come sopra individuata, del percorso sanzionatorio (e la conseguente consumazione del relativo potere dell'Isvap al suo infruttuoso decorso) assolve ad una chiara funzione di garanzia del destinatario sui tempi massimi di adozione della sanzione.

Di contro, deve rilevarsi che il termine endoprocedimentale invocato dal ricorrente di cui ai ridetti art. 4, comma 2 e 5, comma 2, che regolamentano la tempistica di una trasmissione interna agli uffici dell'Istituto, in quanto espressione di una funzione organizzativa ed acceleratoria dell'attività istruttoria, presentano un carattere meramente ordinatorio, servente al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa.

In altre e più sintetiche parole, nell'ambito del termine massimo finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, di cui agli articoli citati, gli ulteriori termini regolamentari, di natura endoprocedimentale e di carattere organizzatorio, risultano irrilevanti ai fini di garanzia dell'incolpato, già congruamente assolti dal primo.

Ad avvalorare tale conclusione, con corrispondente erroneità del presupposto su cui si basa la censura formulata da parte ricorrente, interviene il rilievo che il previsto termine di 90 giorni viene fatto decorrere non già da un atto di natura decisoria, ma da una mera comunicazione interna agli uffici dell'Istituto, destinato a subire uno scrutinio, di ammissibilità e di fondatezza, riservato al Servizio Sanzioni, cosicché al predetto termine deve essere assegnata natura ordinatoria e riconosciuta una mera funzione acceleratoria, laddove la posizione dell'incolpato è tutelata e presidiata, in funzione di garanzia e di protezione della propria sfera giuridica, anche in funzione della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, dalla previsione del termine complessivo di due anni di durata del procedimento sanzionatorio.

Inoltre, sotto un profilo sistematico di più ampio respiro, deve aversi riguardo al principio generale secondo cui i termini stabiliti dalle norme devono essere intesi come ordinatori a meno che non siano esplicitamente dichiarati perentori, il che non è stabilito in alcun modo dalla normativa di settore con riferimento al termine di 90 giorni di cui parte ricorrente lamenta l'intervenuta violazione.

Risultando, quindi, nella fattispecie all'esame, rispettato il termine biennale per la conclusione del procedimento, non è idoneo ad inficiarne la sua legittimità il superamento del termine di 90 giorni nei sensi censurati dalla ricorrente, nella considerazione che si tratta di termini ordinatori che regolano la scansione endoprocedimentale, il che conduce al rigetto della esaminata censura.

Le considerazioni che precedono valgono a rigetto anche del terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta un deficit motivazionale nella parte in cui l'impugnata ordinanza ometterebbe di esplicitare le ragioni per le quali l'amministrazione ha superato i termini appena esaminati.

Sotto un profilo sostanziale, propriamente riguardante la gravata ordinanza ingiunzione, deduce parte ricorrente l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione con riferimento al quantum, in quanto asseritamente non sorretta da adeguata motivazione in ordine al suo ammontare.

La censura non merita favorevole esame.

Dalla lettura della gravata ordinanza emerge come la determinazione della sanzione sia avvenuta sulla scorta della motivata relazione dei Servizi dell'istituto ed in ragione della ritenuta gravità delle violazioni, tenuto conto del comportamento omissivo protrattosi per oltre 150 giorni dalla scadenza del termine utile finale. Un ritardo ritenuto da Isvap notevole e non giustificato (nessuna memoria procedimentale, né successivi elementi di fatto sono stati allegati dalla società a propria discolpa o giustificazione), che assume rilevanza decisiva alla luce dei particolari interessi pubblici che la norma di riferimento intende tutelare.

La determinazione della sanzione è avvenuta, dunque, valutando la condotta ed applicando i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 326, comma 5, ultima parte, del D.Lgs. n. 209 del 2005 che al primo fa espresso richiamo.

Le prefate considerazioni consentono di delibare negativamente le censure con cui parte ricorrente lamenta il carattere eccessivo e non proporzionato della sanzione irrogata.

Va soggiunto, che la società ricorrente – come da essa stessa affermato in ricorso – “è una delle maggiori Compagnie di assicurazione e gestisce il portafoglio di RC Auto più vasto nel nostro Paese”; tale circostanza non può essere trascurata nello scrutinio di legittimità della sanzione applicata alla fattispecie.

La valutazione della dimensione economica e dell'importanza del responsabile dell'illecito, prescritta dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, risponde alla finalità di garantire l'effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza, coerentemente con il rilievo da attribuire alla dimensione economica del responsabile al fine del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale.

Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario, come confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 come novellato dalla legge n. 15 del 2005.

Tale principio, si articola nei distinti profili inerenti l'idoneità, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito, risultando in virtù di tale parametro legittimo l'esercizio del potere se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo; la necessità, ovvero l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, dovendo in virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei cadere su quella che comporti il minor sacrificio; l'adeguatezza, ovvero la tollerabilità della restrizione per il privato, risultando, in virtù di tale parametro, legittimo l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.

La coerente e corretta applicazione di tali parametri non può, quindi, prescindere dalla valutazione della dimensione economica del responsabile dell'illecito al fine di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, con conseguente legittimità, sul punto, della gravata ordinanza.

In conclusione, deve disporsi il rigetto della proposta azione impugnatoria.

La complessità della controversia e la parziale novità di alcune questioni trattate costituiscono, ad avviso del Collegio, eccezionale motivo per disporre la compensazione della spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Il Segretario

PUBBLICATO II 8/8/2016

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 367 del 6 ottobre 2016	Rettifica della notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.
L 273 dell'8 ottobre 2016	Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
L 275 del 12 ottobre 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
C 384 del 18 ottobre 2016	Provvedimenti di risanamento – Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a “Euroins România Asigurare Reasigurare SA”
L 286 del 21 ottobre 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
C 388 del 21 ottobre 2016	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8174 – Talanx/Aberdeen/Scala Vila Franca/PNH Parque) – 2016/C 388/01
L 295 del 29 ottobre 2016	Regolamento delegato (UE) 2016/1904 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti

L 295 del 29 ottobre 2016	Regolamento delegato (UE) 2016/1905 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard
---------------------------	--

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Helvetia International Versicherungs-AG a Helvetia Versicherungs-AG, entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca, Bafin, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Helvetia International Versicherungs-AG a Helvetia Versicherungs-AG, entrambe con sede in Germania, con effetto 26 luglio 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Zavarovalnica Tilia, d.d. a Zavarovalnica Maribor, d.d., entrambe con sede in Slovenia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza Slovena, AZN, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Zavarovalnica Tilia, d.d. a Zavarovalnica Maribor, d.d., entrambe con sede in Slovenia, con effetto dal 2 novembre 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

